



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0007903

del 30/05/2019



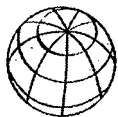
Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari del Personale
All'Ufficio Rapporti con il Personale
Alle Segreterie delle Sezioni
Al Centro Servizi Informativi
Alle OO.SS.
Al Personale INGV

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 59/2019 del 16/04/2019 – Allegato F al Verbale n. 03/2019 concernente: Elezioni per la designazione di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'INGV non di individuazione ministeriale e approvazione Disciplinare elettorale.

Dott. Giovanni TORRE



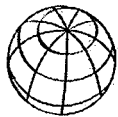
Delibera n. 59/2019

Allegato F al Verbale n. 03/2019

Oggetto: Elezioni per la designazione di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'INGV non di individuazione ministeriale e approvazione Disciplinare elettorale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- visto lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- considerato che il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica perviene a scadenza il 13/10/2019;
- considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto *"Il Consiglio di Amministrazione dell'INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell'INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF."*;
- considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del ROF *"I due Consiglieri di Amministrazione non di individuazione ministeriale sono eletti dai ricercatori, dai tecnologi e dal personale inquadrato nel ruolo a esaurimento di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto Leg.vo 29/9/1999, n. 381 (da ora in poi personale di ricerca) dell'INGV."*;
- considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del ROF *"Le elezioni sono gestite da un comitato elettorale nominato dal Presidente dell'INGV e composto da tre tra dirigenti e funzionari dell'INGV, sulla base di autocandidature e secondo una procedura trasparente anche in forma telematica. Possono essere eletti personale di ricerca di I e II livello in servizio presso l'INGV alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato. Il comitato avvierà le procedure elettorali sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione."*;
- in relazione alla necessità di avviare la procedura elettorale per la designazione dei due componenti del Consiglio di amministrazione dell'INGV non di individuazione ministeriale;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019,



DELIBERA

Art. 1 – L'avvio delle procedure per la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'INGV non di individuazione ministeriale.

Art. 2 – Di approvare l'apposito disciplinare elettorale per la designazione dei n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione non di individuazione ministeriale allegato alla presente delibera, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Di dare mandato al Presidente di provvedere alla nomina del Comitato elettorale incaricato di gestire le elezioni.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 16/04/2019

La Segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni



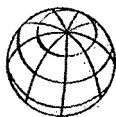
DISCIPLINARE ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DI N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON DI INDIVIDUAZIONE MINISTERIALE

Art. 1 - Premesse

1. Lo Statuto dell'INGV, all'art. 8, comma 1, recependo quanto previsto all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 213/2009, stabilisce che *"Il Consiglio di Amministrazione dell'INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell'INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF."*
2. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, all'art. 2, comma 2 stabilisce che: *"I due Consiglieri di Amministrazione non di individuazione ministeriale sono eletti dai ricercatori, dai tecnologi e dal personale inquadrato nel ruolo a esaurimento di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto Leg.vo 29/9/1999, n. 381 (da ora in poi personale di ricerca) dell'INGV."*
3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, altresì, all'art. 2, comma 3 stabilisce che: *"Le elezioni sono gestite da un comitato elettorale nominato dal Presidente dell'INGV e composto di tre tra dirigenti e funzionari dell'INGV, sulla base di autocandidature e secondo una procedura trasparente anche in forma telematica. Possono essere eletti personale di ricerca di I e II livello in servizio presso l'INGV alla data di indizione della consultazione elettorale contratto a tempo indeterminato. Il comitato avvierà le procedure elettorali sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione."*

Art. 2 - Procedure elettorali

1. Le procedure elettorali per la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dai ricercatori, dai tecnologi e dal personale inquadrato nel ruolo a esaurimento di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto Leg.vo 29/9/1999, n. 381, dell'INGV si svolgono secondo le fasi seguenti:
 - a) il Presidente dell'INGV emana il Decreto di nomina del Comitato elettorale di cui al successivo articolo 5;
 - b) entro 5 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Direttore degli Affari del Personale dell'INGV predispone la lista dell'elettorato attivo di cui al successivo articolo 3 e dell'elettorato passivo di cui al successivo articolo 4, fissando in 5 giorni il termine per la presentazione al suo ufficio, tramite e-mail, di eventuali reclami. Le predette liste sono comunicate ai dipendenti INGV e pubblicate sulla intranet dell'Istituto;
 - c) entro il termine perentorio di 5 giorni dal termine di inoltro degli eventuali reclami il Direttore degli Affari del Personale approva definitivamente le liste dell'elettorato attivo e passivo e le trasmette al Comitato Elettorale;
 - d) il Direttore degli Affari del Personale dell'INGV invita gli aventi diritto a presentare, entro 10 giorni, tramite e-mail, la propria candidatura corredata di curriculum e di ogni altra notizia necessaria all'incarico da espletare;



- e) trascorso il termine per la presentazione delle candidature il Direttore degli Affari del Personale verifica la regolarità delle predette candidature, approva definitivamente le liste dei candidati e le trasmette al Comitato Elettorale;
- f) le elezioni hanno luogo nei giorni stabiliti dal Comitato Elettorale sotto la propria responsabilità, che ne comunica l'esito al Presidente dell'INGV entro la giornata di chiusura delle procedure di voto;
- g) entro 5 giorni dalla data di chiusura delle procedure di voto, il Presidente emana il Decreto di proclamazione degli eletti.

Art. 3 - Elettorato attivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo per le elezioni di cui al presente disciplinare i ricercatori e tecnologi inquadrati nei primi tre livelli retributivi, nonché i geofisici associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato o determinato, presso l'INGV.

Art. 4 - Elettorato passivo

1. Hanno diritto a costituirsi come elettorato passivo per le elezioni di cui al presente disciplinare, i ricercatori e i tecnologi di I e II livello, nonché i geofisici associati in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato, presso l'INGV e che non hanno riportato condanne penali esprimendo la propria disponibilità secondo le modalità contenute nella comunicazione che riceveranno, ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lett. d).

I candidati dovranno avere un'età anagrafica per la quale il collocamento a riposo per limiti di età è compatibile con la durata del mandato di Consigliere di Amministrazione.

2. I due candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti sono eletti a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione dell'INGV. A parità di voti prevale il criterio dell'anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il criterio dell'anzianità anagrafica.

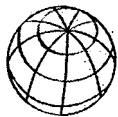
Art. 5 - Comitato Elettorale, procedure di voto e scrutinio, incompatibilità

1. Le operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni di cui al presente disciplinare avvengono in modalità telematica. Il voto viene espresso esclusivamente tramite personal computer all'interno delle reti telematiche INGV.

2. Per l'espletamento della procedura elettorale è nominato un Comitato Elettorale (CE), composto da 3 membri effettivi tra dirigenti e funzionari dell'Ente, di cui uno con funzioni di presidente; esso sovrintende e approva le operazioni di voto e di scrutinio, nel rispetto del presente disciplinare e di quanto specificato nel provvedimento di nomina.

3. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, il Comitato Elettorale invia al gestore di voto telematico le liste dell'elettorato attivo e passivo. Per ciascuno dei membri dell'elettorato, ognuna delle liste contiene i seguenti campi:

- cognome;



- nome;
 - indirizzo di posta elettronica cui inviare le credenziali di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Il gestore di voto telematico procede alla predisposizione della procedura di voto caricando sul sistema le liste fornite e impostando il testo guida alla procedura di voto come stabilito con il CE. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, l'elettorato attivo riceve dal gestore di voto telematico via e-mail le credenziali per il voto elettronico.
5. Il Direttore degli Affari del Personale dell'INGV comunica tramite e-mail all'elettorato i riferimenti necessari per comunicare eventuali problemi nella ricezione delle credenziali, comunicazioni successive all'apertura dei seggi non potranno essere gestite.
6. Le votazioni avvengono con voto segreto ed è possibile esprimere al massimo n. 1(una) preferenza.
7. Alla conclusione delle operazioni di voto il CE redige il verbale e lo invia, per approvazione, al Presidente dell'INGV.
8. Rispetto alla carica di Consigliere di Amministrazione sono da ritenersi incompatibili le seguenti cariche:
- Componente del Consiglio scientifico dell'INGV;
 - Direttore di Dipartimento dell'INGV;
 - Direttore di Sezione dell'INGV;
 - Responsabile di articolazioni interne delle Sezioni dell'INGV;
 - Coordinatore di grandi progetti e programmi di attività dell'INGV;
 - Rappresentante sindacale.
9. Gli eletti, qualora siano titolari di carica incompatibile ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, optano mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Decreto di proclamazione. Il mancato esercizio dell'opzione equivale a rinuncia.
10. Nel caso di incompatibilità o rinuncia, di cui ai precedenti commi 8 e 9 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.
11. Il Presidente al termine delle suddette operazioni invia gli atti al MIUR per quanto di competenza.